

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 03 MAGGIO 2016

n. 49



**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

<b>S O M M A R I O</b>
------------------------

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2016, n.338  <b>Cont. n. 171/16/AL – TAR Puglia – Sede di Bari – C.U.F.I. - U.C. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio. . . . .</b> 20156</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.478  <b>Contt. n. 483-484-486/07/GA Tribunale di Bari – Avv. C.G. c/ Regione Puglia. Non proposizione appelli avverso le sentenze nn.5865- 5864- 5866/15. . . . .</b> 20158</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.479  <b>Cont. n. 222/16/CA. P. s.r.l. c/o Regione Puglia. Non proposizione opposizione avverso il D.I. n. 62/16 reso dal Giudice di Pace Lucera. . . . .</b> 20160</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.481  <b>Cont. n. 1264/15/SH. Società B.M. S.R.L. c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Non costituzione in giudizio. . . . .</b> 20162</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.482  <b>Cont. n. 1262/15/SH. Società L.I. S.p.A. c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Non costituzione in giudizio.. . . .</b> 20163</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.483  <b>Cont. n. 1263/15/SH. Società U.R. S.p.A. c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Non costituzione in giudizio. . . . .</b> 20164</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.484  <b>Contt.1966_1967_1968_1969_1970_1973_1975_1976/02/P/GR – Tribunale di Bari sezione Lavoro- G.M., I.A., L.S., R.M., S. F.S., A.T.+ altri (in qualità di eredi A. S.), M.A., M.I. + 1 (in qualità di eredi M. A.S.) c/ Regione Puglia – Costituzione in n. 8 distinti giudizi. Nomina difensore, Prof. Avv. Antonio De Feo, legale esterno.. . . . .</b> 20166</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.486  <b>Cont. n. 1287/09/RM/LO – Corte di Cassazione R.C. c/ Regione Puglia – Proposizione controricorso. Ratifica incarico difensivo, Avv. Enzo Augusto, legale esterno. . . . .</b> 20169</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.488  <b>Cont. n. 224/16/FR. Regione Puglia c/ U. A. spa. Tribunale di Bari. Ratifica incarico difensivo Avv. Cinzia Capano, legale esterno. . . . .</b> 20171</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.490  <b>Cont. 242/16/FO - Regione Puglia/ C. N. – Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro – Memoria difensiva - Ratifica incarico difensivo Avv. Maria Luna Barbera, legale esterno. . . . .</b> 20173</p>
<p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.492  <b>Cont. n. 912/13/FR. Regione Puglia c/ B.I. srl Consiglio di Stato. Ratifica incarico difensivo Avv. Leonilde Francesconi, legale interno. . . . .</b> 20175</p>

## PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2016, n.338

**Cont. n. 171/16/AL – TAR Puglia – Sede di Bari – C.U.F.I. - U.C. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio.**

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V. Presidente Nunziante:

- con ricorso notificato il 16.2.2016, il C.U.F.I.-U.C. ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della *“determinazione dirigenziale del Consiglio Regionale della Puglia — Servizio Amministrazione e Contabilità — n. 06 del 15.01.2016 (...); della comunicazione ex art. 79, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006, prot. del 15.01.2016 (...); del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara de qua; (...) di tutti i verbali di gara e dei relativi allegati (...); ove occorra, e nei limiti dell'interesse del Consorzio odierno ricorrente, di tutti gli atti di gara, del bando, disciplinare di gara e del capitolato prestazionale; ove occorra, di tutti i verbali di gara delle sedute di gara e di tutti gli allegati”*; la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto ove, medio tempore, stipulato e il risarcimento *“in forma specifica (...) o, in via subordinata, per equivalente in via prudenziale quantificato nel mancato utile (10% dell'offerta di gara), nel danno curriculare (5% dell'importo a base d'asta), nonché delle spese sostenute per la partecipazione alla gara ivi comprese le spese per la progettazione con riserva di quantificazione in corso di causa a seguito di CTU”*;
- il Consiglio Regionale della Puglia — Sezione Amministrazione e Contabilità, con relazione del 3.3.2016, ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il V.Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 23.2.2016 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al TAR Bari a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Consiglio Regionale della Puglia — Sezione Amministrazione e Contabilità;

Valore della causa: €. 205.000,00;

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il V.Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n 3251 del 28.07.1998;

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.478

**Contt. n. 483-484-486/07/GA Tribunale di Bari – Avv. C.G. c/ Regione Puglia. Non proposizione appelli avverso le sentenze nn.5865- 5864- 5866/15.**

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con distinti ricorsi per decreto ingiuntivo notificati alla Regione Puglia in data 29.01.2007, l'avv. C.G., ex legale interno, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari il pagamento, in proprio favore, delle somme di € 8.843,56 (cont.483/07), € 8.111,93 (cont.484/07) e € 12.651,85 (cont.486/07), oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore dell'Amministrazione Regionale, in controversie terminate dal 1989 al 1991;
- con ricorsi depositati l'8/03/2007 la Regione Puglia ha proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi n. 121/07 (cont.483/07), n. 123/07 (cont.484/07) e n. 122/07 (cont.486/07);
- il Giudice del Lavoro di Bari con sentenze n. 5865/15 (rg.n. 6332/2007), n. 5864/15 (rg.n.6331/2007) e n. 5866/15 (rg.n. 6333/2007) ha rigettato l'opposizione proposta dalla Regione Puglia avverso i citati decreti ingiuntivi, confermando le ingiunzioni di pagamento;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1222 del 02.07.2013 ha adottato le "Direttive" per la definizione dell'intero contenzioso avviato dagli avvocati in quiescenza per il recupero dei compensi professionali maturati da incarichi difensivi loro conferiti dall'Amministrazione regionale;
- pertanto, con nota prot. n. 024/1380 del 02.02.2016, l'Avvocatura Regionale ha chiesto all'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione, il proprio parere in ordine alla opportunità di proporre appello avverso le citate sentenze;
- l'avv. Ettore Sbarra con pec del 23/02/2016, allegato privacy, ha ritenuto di non dover appellare le sentenze di che trattasi atteso che il ricorrente — nonostante le sentenze favorevoli - ha manifestato l'intenzione di aderire alla D.G.R. n. 1222/2013 rinunziando, quindi, alla rivalutazione monetaria, a fronte del pagamento della sorte capitale pari a € 29.607,34 — riveniente dal totale dei tre contenziosi -, interessi e spese legali;
- all'esito di quanto innanzi esposto e in ragione dell'interesse della Regione Puglia a definire il contenzioso degli ex legali interni alle condizioni economiche di cui alla citata DGR 1222/13, si ritiene di proporre deliberazione di non proposizione degli appelli avverso le sentenze nn. 5865- 5864- 5866/15 rese dal Tribunale di Bari — Sez. Lavoro.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001, D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del V.Presidente;



viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato Regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non proporre gravame avverso la sentenza nn. 5865- 5864- 5866/15 rese dal Tribunale di Bari — Sez. Lavoro per le motivazioni illustrate in premessa e nella nota - allegato privacy - dell'avv. Sbarra;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.479

**Cont. n. 222/16/CA. P. s.r.l. c/o Regione Puglia. Non proposizione opposizione avverso il D.I. n. 62/16 reso dal Giudice di Pace Lucera.**

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

- con ricorso per ingiunzione di pagamento R.G. n. 139/16, notificato alla Regione Puglia in data 23.03.2016, l'avv. Raffaele Sciscio, in qualità di rappresentate e difensore
- della Società P. s.r.l., ha chiesto, ai sensi dell'art 633 segg. c.p.c., il pagamento della somma di € 3.936,48 oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della fattura fino all'effettivo soddisfo, nonché il pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 676,00;
- la società ricorrente ha ottenuto il Decreto Ingiuntivo n. 62/16 a seguito del mancato pagamento delle forniture di acqua minerale dalla stessa effettuate per i volontari al campo operativo di Jacotenente presso il Distaccamento Aeronautico a Vico del Gargano in Foresta Umbra, nel periodo dal 5.7.2015 al 12.9.2015;
- la Sezione Protezione Civile con nota Prot. AOO\_026/2219 —allegato privacy alla presente proposta di deliberazione- ha inviato la relazione sui fatti di causa evidenziando che la Sezione aveva provveduto a redigere atto amministrativo per l'impegno e liquidazione delle somme ingiunte, ma a seguito di nuove disposizioni del Dlgs. n. 118/2011 e ss.mm. la Sezione Bilancio e Ragioneria ha stabilito che in assenza di impegno il debito poteva essere riconosciuto solo con Legge. Pertanto la Sezione Protezione Civile ha predisposto il Disegno di Legge che è stato approvato dal Consiglio regionale con Legge n. 39 del 28.12.2015. Con successiva determinazione dirigenziale n. 208/2015 è stata impegnata la somma di € 3.936,48 in favore della ditta fornitrice. In data 29.2.2016 è stato emesso atto di liquidazione n° 19 in favore della ricorrente;
- all'esito della relazione citata, l'Avvocato regionale con nota Prot\_024/3355 del 8.3.2016 —allegato privacy alla presente proposta di deliberazione-, ha ritenuto non necessario spiegare opposizione al D.I. de quo, atteso il riconoscimento del debito regionale.
- tanto innanzi esposto, si ritiene di proporre delibera di non proposizione dell'opposizione avverso il D.I. n. 62/16 reso dal Giudice di Pace di Lucera in favore della società P.srl.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.I.sg. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;  
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge;



**DELIBERA**

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di non spiegare opposizione avverso il D.I. n. 62/16 reso dal Giudice di Pace di Lucera (n. R.G. 139/16), per le motivazioni illustrate in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.481

**Cont. n. 1264/15/SH. Società B.M. S.R.L. c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Non costituzione in giudizio.**

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato regionale incaricato della disamina, dal responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ordinanza n.691/15 del 3.12.2015, il Tar Bari, Sez. I, ha respinto la domanda cautelare, introdotta con ricorso proposto dalla Società B.M. S.r.l., di sospensione della nota della ASL Taranto - Area Gestione Patrimonio — del 28.10.2015, con cui è stata negata la riapertura dei termini di presentazione delle offerte per la partecipazione alla procedura aperta finalizzata alla selezione di operatori economici idonei alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura per 4 anni di protesi ortopediche e dispositivi specialistici per traumatologia, materiale accessorio ed altri servizi; nonché degli atti presupposti indicati nel ricorso introduttivo, quali, in particolare, la nota di InnovaPuglia del 23.10.2015 prot.n. 151026012, la non ammissione, il bando di gara ed il disciplinare, l'eventuale aggiudicazione, l'accordo quadro eventualmente *medio tempore* stipulato;
- con ricorso ritualmente notificato alla Regione Puglia, la Società B.M. S.r.l. ha proposto, innanzi al Consiglio di Stato, appello cautelare avverso la succitata ordinanza;
- con mail del 22.01.2016, il Servizio PAOS della Regione Puglia ha riferito che la questione controversa riguarda una procedura di gara telematica di competenza dell'ASL di Taranto, quale soggetto proponente, già costituita in giudizio;
- considerato che non è stato impugnato alcun provvedimento regionale, non si ravvisa l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia.
- Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il V.Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la t D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del V.Presidente;  
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.482

**Cont. n. 1262/15/SH. Società L.I. S.p.A. c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Non costituzione in giudizio.**

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato regionale incaricato della disamina, dal responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ordinanza n.692/15 del 3.12.2015, il Tar Bari ha respinto la domanda cautelare, introdotta con ricorso proposto dalla Società L.I. S.p.A., di sospensione della nota prot. 151026013 del 23.10.2015 di InnovaPuglia, di diniego di riapertura dei termini di presentazione delle offerte per la partecipazione alla procedura aperta finalizzata alla selezione di operatori economici idonei alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura per 4 anni di protesi ortopediche e dispositivi specialistici per traumatologia, materiale accessorio ed altri servizi; nonché degli atti presupposti indicati nel ricorso introduttivo, la non ammissione, il bando di gara ed il disciplinare, l'eventuale aggiudicazione, l'accordo quadro eventualmente *medio tempore* stipulato;
- con ricorso notificato in data 1.02.2016, la Società L.I. S.p.A. ha proposto, innanzi al Consiglio di Stato, appello cautelare avverso la succitata ordinanza;
- con mail del 22.01.2016, il Servizio PAOS della Regione Puglia ha riferito che la questione controversa in giudizio riguarda una procedura di gara telematica di competenza dell'ASL di Taranto, quale soggetto proponente, già costituita in giudizio;
- considerato che non è stato impugnato alcun provvedimento regionale, non si ravvisa l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia.
- Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il V.Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del V.Presidente;  
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dei procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.483

**Cont. n. 1263/15/SH. Società U.R. S.p.A. c/ Regione Puglia. Consiglio di Stato. Non costituzione in giudizio.**

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato della disamina, dal responsabile del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- con ordinanza n.693/15, del 3.12.2015, il Tar Bari ha respinto la domanda cautelare, introdotta con ricorso proposto dalla Società U.R. S.p.A., di sospensione della nota della ASL Taranto - Area Gestione Patrimonio — del 28.10.2015, con cui è stata negata la riapertura dei termini di presentazione delle offerte per la partecipazione alla procedura aperta finalizzata alla selezione di operatori economici idonei alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura per 4 anni di protesi ortopediche e dispositivi specialistici per traumatologia, materiale accessorio ed altri servizi; nonché degli atti presupposti indicati nel ricorso introduttivo, quali, in particolare, la nota di InnovaPuglia del 23.10.2015 prot. n. 151026014, la mancata ammissione alla gara, il bando di gara ed il disciplinare, l'eventuale aggiudicazione, l'accordo quadro eventualmente *medio tempore* stipulato;
- con ricorso notificato in data 01.02.2016, la Società U.R. S.p.A. ha proposto, innanzi al Consiglio di Stato, appello cautelare avverso la succitata ordinanza;
- con mail del 22.01.2016, il Servizio PAOS della Regione Puglia ha riferito che la questione controversa in giudizio riguarda una procedura di gara telematica di competenza dell'ASL di Taranto, quale soggetto proponente, già costituita in giudizio;
- considerato che non è stato impugnato alcun provvedimento regionale, non si ravvisa l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia.
- Il Presidente, pertanto, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione, propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di cui in premessa.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il V.Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.484

**Contt.1966\_1967\_1968\_1969\_1970\_1973\_1975\_1976/02/P/GR – Tribunale di Bari sezione Lavoro- G.M., I.A., L.S., R.M., S. F.S., A.T.+ altri (in qualità di eredi A. S.), M.A., M.I. + 1 (in qualità di eredi M. A.S.) c/ Regione Puglia – Costituzione in n. 8 distinti giudizi. Nomina difensore, Prof. Avv. Antonio De Feo, legale esterno.**

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con provvedimento n. 544 dell'11/4/2008 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi, a mezzo del Prof. Avv. Antonio De Feo in n. 13 distinti ricorsi innanzi al Tribunale di Bari promossi dai dipendenti regionali Sigg. F. A.(rg 12159/01), D.M. R. (rg 12158/01), G.M. (rg 12160/01), I. A. (rg 12161/01), L. S. (rg 12162/01), R. M.(rg 12168/01), S. F. (rg 12169/01), M. M. (rg 12164/01), L. M. (rg 12163/01), A. S. (rg 12157/01), P. M. (rg 12167/01), M. A. (rg 12165/01) e M. A.S. (rg 12166/01), volti ad ottenere:
  - a) l'accertamento del diritto a partecipare al concorso ex art. 95 L.R. 18/74;
  - b) la ricomposizione della Commissione giudicatrice;
  - c) la condanna della Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive a partire dal 1°/1/1992;
- Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Procoli, previa riunione dei predetti giudizi in due gruppi, con sentenza n. 11219/11, pronunciata sui ricorsi proposti dai sigg.ri G.M., I. A., L. S., M.M. e M. A., e con sentenza n. 11220/11, pronunciata sui ricorsi proposti dai sigg.ri F. A., D.M. R., R. M., S. F., L. M., A. S., P. M. e M. A.S., ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita;
- il legale officiato dalla Regione, Prof. Avv. Antonio De Feo, con nota datata 5 gennaio 2015, ha trasmesso n. 2 distinti atti di appello, notificati presso il Suo Studio il 27/11/2012, presentati dai medesimi ricorrenti del giudizio di primo grado (con esclusione del sig. F.A. avverso le sentenze del Tribunale di Bari sezione Lavoro nn. 11219/11 e 11220/11);
- Con provvedimento n. 557 del 26/3/2015 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi nei 2 predetti distinti giudizi (R.G. n. 2782/12 e n. 2781/12) innanzi alla Corte di Appello;
- La Corte di Appello di Bari con sentenze nn. 287/2015 e 288/2015 ha accolto gli appelli e, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario a riconoscere la controversia, ha rimesso le parti dinanzi al primo giudice concedendo il termine di legge per la riassunzione;
- i sigg. G.M., I.A., L.S., R.M., S. F.S., A.T.+ altri -in qualità di eredi A. S.-, M.A., M.I. + 1 - in qualità di eredi M. A.S.-, hanno notificato alla Regione Puglia n. 8 distinti ricorsi in riassunzione ex art. 353 cpc innanzi al Tribunale di Bari -Sezione Lavoro;
- in ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio e di quanto rappresentato dalla Sezione Personale e Organizzazione in ordine ad altri analoghi contenziosi con note rispettivamente prott. nn. AOO\_106/0003188, AOO\_106/0003186 e AOO\_106/0003183 del 19/2/2016, si ritiene di proporre delibera di autorizzazione alla Regione Puglia a costituirsi nei giudizi innanzi indicati, affidando i relativi incarichi al Prof. Avv. Antonio De Feo, del libero foro, che ha già difeso la regione nei precedenti gradi di giudizio (D.G.R. di incarico n. 544/2008 e 557/2015 per il giudizio di Appello);
- all'uopo interessato dall'Avvocatura regionale, il Professionista, in virtù del consolidato rapporto profes-

sionale, ha accettato per la determinazione dei propri compensi di applicare a ciascun giudizio il valore indicato nella delibera di G.R. n. 544/08, anziché quello superiore indicato negli odierni atti in riassunzione, e di rinunciare, inoltre, alla voce "studio", determinando, pertanto, un risparmio per l'Amministrazione regionale

- Si dà atto, quindi, che i n. 8 incarichi vengono conferiti al Prof. Avv. Antonio De Feo alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2006 e dalla deliberazione di G.R. n. 2697 del 20/12/2012, per un importo predefinito per ciascun giudizio pari ad € 2.475,00, oltre IVA e CAP, così come pattuito con il professionista;

(Valore delle cause: € 36.875,00 per ciascun giudizio; Settore di spesa: Personale).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.ii.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 25.122,24, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso:

cont. n. 1966/02/P/GR:

> € 2.475,00 (imponibile), € 566,28 (IVA), € 99,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 942,08, IVA e CAP inclusi.

cont. n.1967/02/P/GR:

> € 2.475,00 (imponibile), € 566,28 (IVA), € 99,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 942,08, IVA e CAP inclusi.

cont. n.1968/02/P/GR:

> € 2.475,00 (imponibile), € 566,28 (IVA), € 99,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 942,08, IVA e CAP inclusi.

cont. n.1969/02/P/GR:

> € 2.475,00 (imponibile), € 566,28 (IVA), € 99,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 942,08, IVA e CAP inclusi.

cont. n.1970/02/P/GR:

> € 2.475,00 (imponibile), € 566,28 (IVA), € 99,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 942,08, IVA e CAP inclusi.

cont. n.1973/02/P/GR:

> € 2.475,00 (imponibile), € 566,28 (IVA), € 99,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvo-



cato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 942,08, IVA e CAP inclusi.

cont. n.1975/02/P/GR:

> € 2.475,00 (imponibile), € 566,28 (IVA), € 99,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 942,08, IVA e CAP inclusi.

cont. n.1976/02/P/GR:

> € 2.475,00 (imponibile), € 566,28 (IVA), € 99,00 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 942,08, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dei rispettivi acconti si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- Il V.Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V.Presidente;
  - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato regionale, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi negli 8 giudizi in riassunzione indicati in narrativa pendenti innanzi al Tribunale di Bari —Sez. Lavoro-, e di conferire rispettivamente n. 8 incarichi difensivi alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria" al Prof. Avv. Antonio De Feo, legale esterno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.486

**Cont. n. 1287/09/RM/LO – Corte di Cassazione R.C. c/ Regione Puglia – Proposizione controricorso. Ratifica incarico difensivo, Avv. Enzo Augusto, legale esterno.**

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Con sentenza n. 80/2015 la Corte di Appello di Bari definitivamente pronunciandosi nel giudizio iscritto al n. R.G. 1569/2009, ha accolto l'appello proposto dalla Regione Puglia — Settore Riforma Fondiaria- a mezzo dell'Avv. Enzo Augusto, legale esterno, e per l'effetto ha riformato la sentenza n. 1479/2008 resa dal Tribunale di Foggia dichiarando:
  - a) accertato in capo all'Amministrazione regionale il diritto di proprietà sui terreni in agro di S. Severo censiti in catasto al fg. 139, pile 23, 26, 59, 60 ed in agro di Foggia al fg. 12, pila 58;
  - b) inefficace nei confronti della Regione Puglia la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2598/2002 del 31.12.2002 (oggetto di opposizione di terzo ex. Art. 404 c.p.c. proposto dall'Ente) con la quale il G.I. aveva dichiarato trasferito al T.C., ai sensi dell'art. 2932 c.c., i suddetti terreni, e tutti gli altri atti conseguenti. Condannando, altresì, gli appellati, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione puglia liquidate in complessivi € 7.000,00 oltre accessori.
- Il sig. R.C. con ricorso del 10.2.2016 ha impugnato la sentenza innanzi indicata chiedendone la cassazione;
- in ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio e dell'imminenza del termine per la proposizione del controricorso, il Presidente della G.R. ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza, salva ratifica, all'Avv. Enzo Augusto, del libero foro, che ha già difeso la Regione nei precedenti gradi di giudizio;
- Si dà atto che l'incarico viene conferito all' Avv. Enzo Augusto alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2006 e dalla deliberazione di G.R. n. . 1985/2012, per un importo predefinito pari ad € 7.156,03, comprensivo di IVA e CAP, così come pattuito con il professionista;  
(Valore delle cause: Indeterminabile; Settore di spesa: Riforma fondiaria).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.156,03, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 5.640,00 a titolo di onorario; € 225,60 CPA; € 1.290,43 IVA. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate).

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.146,80, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

- Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.

n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett. e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V.Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a proporre controposizione nel procedimento indicato in narrativa pendente innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 80/2015, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Enzo Augusto, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.488

**Cont. n. 224/16/FR. Regione Puglia c/ U. A. spa. Tribunale di Bari. Ratifica incarico difensivo Avv. Cinzia Capano , legale esterno.**

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue,:

- La U.A. spa ha proposto opposizione ex r.d. n. 639/1910 avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 1455 DEL 19/01/2016 emessa dalla Regione Puglia —Servizio Contenzioso Amministrativo- per l'importo pari a € 376.463,11 a titolo di escussione coattiva della polizza fideiussoria n. M0988379108, prestata nell'interesse della B. I. srl. a garanzia degli obblighi di cui all'atto di concessione di area demaniale;
- Invero, la polizza è stata escussa dal Servizio competente per il mancato pagamento dell'imposta regionale concernente i canoni demaniali dovuti dalla società garantita in qualità di concessionaria di area demaniale e specchi acquei per la realizzazione e gestione del porto di Manfredonia;
- Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel giudizio innanzi indicato al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, il Presidente della G.R. in data 11/03/16 ha conferito il mandato difensivo per ragioni di urgenza, salva ratifica, all'Avv. Cinzia Capano (CF CPNCNZ54S49A662L), legale esterno con studio in Bari alla Via De Romita n. 3, in ragione dell'ingente carico di lavoro cui sono gravati gli Avvocati interni;
- All'uopo interessata dall'Avvocatura regionale, l'Avv. Capano ha provveduto a far tenere il curriculum vitae, la dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e gli estremi della polizza professionale.
- Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 1.985/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari pari a EURO 11.606,98, comprensivo di IVA, CPA, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e patuito con il legale officiato.  
(Valore della controversia: € 376.463,11; Settore di spesa: Demanio e Patrimonio).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 11.606,98, IVA e CPA incluso, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 3.482,09, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R.,

ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

- Udata la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
  - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio indicato in narrativa pendente innanzi al Tribunale di Bari e, quindi, di conferire incarico difensivo all'avv. Cinzia Capano, legale esterno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.490

**Cont. 242/16/FO - Regione Puglia/ C. N. – Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro – Memoria difensiva - Ratifica incarico difensivo Avv. Maria Luna Barbera, legale esterno.**

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

1. Con D. l. n. 1371/2012 emesso dal Tribunale Civile di Bari, notificato con pedissequo ricorso in data 14.06.2012, il Prof. Avv. N. C. otteneva in proprio favore l'ingiunzione di pagamento della somma di € 26.248,32, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso per la carica di Presidente della Commissione di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale di Bari;
2. Ritenuto necessario ed opportuno opporsi al suddetto provvedimento, anche a mente della nota del Servizio Personale e Organizzazione n. 14738/2012 e rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R, con proprio provvedimento urgente del 03.07.2012, ratificato dalla stessa Giunta con D.G.R. n. n. 814 del 03.05.2013, conferiva mandato difensivo per la opposizione avverso al D. l. dianzi indicato all'Avv. Maria Luna Barbera, difensore esterno;
3. Con sentenza n. 3404 del 21.07.2015, il Tribunale di Bari, in accoglimento della relativa eccezione formulata dalla difesa regionale, dichiarava l'incompetenza funzionale del Giudice adito in favore del Giudice del Lavoro, con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite;
4. Con successivo ricorso ex art. 414 cpc, notificato in data 01.03.2016, il Prof. Avv. N. C., anche in via di riassunzione, riproponeva la domanda dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bari (giudizio n. 14708/2015 R.G.);
5. Ritenuto necessario ed opportuno continuare a resistere alla suddetta domanda, al fine di proseguire la tutela dell'Amministrazione regionale, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 07/03/2016 ha confermato il mandato difensivo all'Avv. Maria Luna Barbera, legale esterno, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale rispetto al compenso già predeterminato in occasione del precedente incarico ratificato con la citata D.G.R. n. 814/2013, trattandosi di riassunzione del giudizio precedentemente incardinato e, comunque, di mera riproposizione della stessa domanda;
6. Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € **1.500=** oltre IVA e CAP e spese borsuali documentate, come già concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 10 luglio 2012 rep. n. 014513 dall'Avv. Maria Luna Barbera e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, in occasione del conferimento del precedente mandato ratificato con D.G.R. 814/2013.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Bari Sezione Lavoro di cui innanzi.

(Valore della causa: € 24.192,00; Settore di spesa: Sezione Personale e Organizzazione)

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lqs. 118/2011 e ss. mm.**

*La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale, poiché il compenso è già stato oggetto di statuizione da parte della Giunta regionale con D.G.R. n. 814/2013.*

- Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proseguire la difesa avverso il ricorso di cui in premessa, a mezzo dell'Avv. Maria Luna Barbera, legale esterno;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2016, n.492

**Cont. n. 912/13/FR. Regione Puglia c/ B.I. srl Consiglio di Stato. Ratifica incarico difensivo Avv. Leonilde Francesconi, legale interno.**

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:

- Il Servizio Demanio e Patrimonio con atto dirigenziale n. 388 del 6.5.2013 ha comminato alla B.I. srl la decadenza dalla concessione demaniale n. Rep. 009818 rilasciata per la realizzazione e gestione del porto di Manfredonia, non avendo la società provveduto al pagamento dei canoni concessori relativi agli anni 2011 e 2012;
- La B.L. srl, con ricorso al TAR Puglia —Bari- ha chiesto l'annullamento del menzionato provvedimento nonché il risarcimento dei danni quantificati dalla medesima in € 108.788.790,53;
- La Regione Puglia si è costituita nel giudizio di primo grado a mezzo dell'Avv. Leonilde Francesconi, legale interno, contestando ogni avversa pretesa;
- Con la sentenza n. 860 del 15.06.2015 la II sez. del TAR Puglia ha respinto tutti i motivi di ricorso della controparte;
- La B.I. srl con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, ritualmente notificato il 10.12.2015, e successiva istanza cautelare del 25.2.2016, ha chiesto:
  - a) la riforma e l'annullamento della sentenza n. 860/15 del TAR Puglia;
  - b) l'annullamento dell'atto dirigenziale della Regione Puglia, Area Finanza e Controlli Servizio Demanio e Patrimonio n. 388 del 6.5.2013;
  - c) l'annullamento di tutti gli atti successivi, antecedenti e presupposti, compresi i provvedimenti e i verbali di acquisizione delle opere realizzate sui beni oggetto di concessione demaniale marittima al patrimonio demaniale;
  - d) la condanna al risarcimento dei danni;
- con nota n. Prot. AOO\_2887 del 3.3.2016 —allegato privacy alla presente proposta di deliberazione- il Servizio Demanio e Patrimonio ha comunicato all'Avvocatura regionale l'opportunità della costituzione nel prefato giudizio dell'Amministrazione.
- Ritenuto necessario ed opportuno resistere nel giudizio innanzi indicato al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, il Presidente della G.R. ha conferito il mandato difensivo per ragioni di urgenza, salva ratifica, all'Avvocato Leonilde Francesconi, legale interno;
- Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

(Valore della controversia: € 14.717.053,53; Settore di spesa: Demanio e Patrimonio).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n.118/2011 e s.m.ii.**

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg.37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R.

n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**


- Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dal Coordinatore dell'Avvocatura;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello pendente innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 860/2016 resa dal TAR —Bari- e, quindi, di conferire incarico difensivo all'avv. Leonilde Francesconi, legale interno;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari  
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379  
*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>  
*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974  
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)